

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni,
Imperatore de' Francesi e Re d'Italia.

SEntito il Consiglio di Stato decreta quanto segue :

TITOLO I.

*Degli Stabilimenti regolari, ossia
Corporazioni religiose.*

ARTICOLO I.

*Dei Conventi applicati all' Istruzione, cura
degli Infermi, ed altri oggetti di speciale
pubblica utilità.*

1. I Barnabiti si riuniscono in otto Case religiose.

2. I beni delle attuali Case esistenti sono applicati alla sussistenza dei Barnabiti riuniti come sopra. Però in quanto dietro liquidazione da farsi la rendita complessiva risultasse maggiore di lir. 800. per ciascun Sacerdote, e di lir. 600. per ciascun Laico, calcolato inoltre un aumento equitativo per le Chiese singolarmente dove esercitano Parrocchia, il sopravanzo de' beni è ritenuto a disposizione dello Stato.